


COMUNE DI FARNESE
Provincia di VITERBO



REGOLAMENTO
CORRETTO POSSESSO E CONDUZIONE DEI CANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 15 del 21.05.2020

CAPITOLO 1° PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento e finalità

- 1) Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Farnese ed a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

Art. 2 Responsabilità e doveri del proprietario-detentore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 DGR 866 del 18/12/2006:

- 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- 2) Chiunque convive con un animale da compagnia o ha accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
 - c) consentirgli una adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ed il vagabondaggio;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Sanzioni:

- salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni previste dalle L.R.L. 34/1997 e L.R.L. 33/2003.

Art. 3 Obblighi per i proprietari-detentori di cani

- 1) Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina entro 3 mesi dalla nascita o comunque dall'acquisizione del possesso o della detenzione. (art. 12 L.R.L 34/97 anagrafe canina);
- 2) I proprietari-detentori devono segnalare tempestivamente con qualunque mezzo, al Servizio Veterinario A.U.S.L., lo smarrimento o la morte del cane e confermare la segnalazione per iscritto entro 15 giorni dall'evento (art. 14 L.R.L 34/97);
- 3) I proprietari-detentori devono denunciare su apposita modulistica al Servizio Veterinario A.U.S.L. la cessione, il trasferimento, il cambio di residenza entro 15 giorni riconsegnando la scheda di iscrizione all'anagrafe canina (art. 14 L.R.L 34/97).

Art. 4 Divieti per i proprietari-detentori di cani

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni (art. 544-ter C.P.);

- 2) E' vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo che deve essere proporzionato alla taglia dell'animale, in particolare la cuccia non deve essere posizionata in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale (art. 544-ter, c. 1, C.P.);
- 3) E' vietato tenere cani in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute (art. 727 C.P.);
- 4) E vietato tenere cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intra ed interspecifici (art. 727 C.P.);
- 5) E' vietato tenere permanentemente cani in terrazze o balconi o per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico ed etologico, isolarli in cortili, rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento (art. 727 C.P.);
- 6) E' vietata la sottoposizione di cani a doping (maltrattamento art. 544-ter, c. 2, C.P.);
- 7) E' vietato addestrare cani ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie (maltrattamento art. 544-ter, c. 2, C.P.);
- 8) E' vietato utilizzare cani a scopo di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies C.P.);
- 9) E' vietato trasportare cani in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei, gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi (art. 727 C.P.);
- 10) E' vietato esporre cani in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo (art. 727 C.P.);
- 11) E' vietato non garantire ai cani l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine del trattamento (art. 727 C.P.);
- 12) E' vietato mantenere e/o stabulare cani con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario il quale dovrà stabilire la data d'inizio e di fine del trattamento (art. 727 C.P.);
- 13) E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, collari a punte o che possano essere dolorosi e/o irritanti per costringere il cane all'ubbidienza o impedire l'abbaiare naturale (maltrattamento art. 544-ter C.P.);
- 14) E' vietato l'allevamento di cani al fine di ottenere pellicce (art. 2 L. 189/2004 – Sanzione: arresto o ammenda da euro 5.000,00 a euro 100.000,00);
- 15) E' vietato l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività, qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività (O.M.S del 06.08.2003, art. 2, lett. a) e b));
- 16) E' vietata la vendita e l'esposizione a fine di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'art. 10 della convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (O.M.S. del 06.08.2003, art. 2).

CAPITOLO 2°

Art. 5

Condizione dei cani

- 1) La conduzione dei cani nei luoghi aperti al pubblico e nelle aree urbane deve avvenire sempre mediante l'uso di guinzaglio;
- 2) Nel caso in cui siano condotti in luoghi pubblici affollati, sia all'aperto che al chiuso, devono essere

dotati di museruola;

- 3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e delle Forze di Polizia, Protezione Civile o Vigili del Fuoco;
- 4) I cani dichiarati dal Servizio Veterinario della A.U.S.L. “a rischio elevato di aggressività” ai sensi dell’O.M.S. 06.08.2013, devono comunque essere sempre condotti con guinzaglio e museruola;
- 5) È vietato lasciare abbeverare gli animali direttamente all’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile o nelle vasche delle fontane;
- 6) È altresì vietato introdurre i cani o altri animali all’interno delle vasche delle fontane pubbliche;

Art. 6

Ingresso dei cani in locali commerciali e laboratori

- 1) E’ fatto divieto di introdurre cani, anche se con museruola e guinzaglio, in locali commerciali artigianali pubblici esercizi o altri stabilimenti, ove sono preparati, trattati o conservati alimenti;
- 2) L’ingresso dei cani in altri locali pubblici con destinazione diversa da quelli indicati al comma 1 è consentita previo assenso del conduttore della attività;
- 3) Il divieto o l’assenso all’ingresso dei cani nei locali di cui al comma 2 deve essere reso noto da parte del conduttore della attività mediante apposizione di idoneo cartello apposto in maniera visibile all’ingresso del locale al fine di darne adeguata notizia a tutti i frequentatori dello stesso;
- 4) I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

Art. 7

Pubblici mezzi di trasporto

- 1) Il trasporto dei cani sui mezzi di trasporto pubblico è condizionato alle disposizioni in materia della azienda titolare del servizio. I cani condotti al guinzaglio dovranno in ogni caso essere muniti di museruola;

Art. 8

Raccolta delle deiezioni

- 1) Il proprietario o detentore del cane deve essere munito di sacchetto in plastica per la rimozione delle deiezioni lasciate dal cane e di detergente per la pulizia del suolo;
- 2) Il proprietario o detentore del cane deve provvedere alla asportazione dal suolo delle deiezioni lasciate dall’animale ed al loro smaltimento mediante conferimento in busta chiusa da apporre negli appositi cesti di raccolta delle deiezioni canine, presenti sul territorio comunale;
- 3) Sono esenti dall’obbligo di cui al comma precedente i non vedenti e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitati alla raccolta delle deiezioni;

Art. 9

Ingresso dei cani nei parchi o altre aree verdi pubbliche

- 1) E’ consentito ai cani muniti di guinzaglio accompagnati dal proprietario o da altro detentore l’accesso a tutte le aree verdi ad uso pubblico, parchi giardini, ad eccezione di quelle, o parti di quelle, dove sia espressamente vietato previa ordinanza sindacale

- 2) E' sempre comunque vietato l'ingresso dei cani nelle aree destinate a parco giochi;
- 3) Il divieto non si applica nei confronti dei cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

Art. 10
Altre aree pubbliche

- 1) L'autorità può vietare in particolari circostanze, previa ordinanza sindacale, la conduzione di cani in determinate aree pubbliche;

Art. 11
Aree attrezzate per cani

- 1) Nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
- 2) Tutti i cani sono comunque condotti, nelle aree di cui al comma 1, sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà ogni accorgimento necessario al fine di evitare aggressioni a persone o animali o danni alle cose.
- 3) I proprietari o detentori di cani che conducono gli animali nelle aree di cui al comma 1 devono essere muniti di idonea attrezzatura atta alla rimozione delle deiezioni lasciate dal cane e provvedere alla esportazione dal suolo delle stesse ed al loro smaltimento mediante conferimento in busta chiusa da apporre negli appositi cestini di raccolta delle deiezioni canine, presenti sul territorio comunale;

Art. 12
Collari a strangolo

- 1) E' vietato l'uso di collari a strangolo, salvo speciali deroghe certificate da un medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

Art. 13
Cuccioli di cane

- 1) E' vietato separare i cuccioli di cani dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

Art. 14
Colorazione

- 1) E' vietato colorare in qualsiasi modo i cani.

Art. 15
Custodia inidonea

- 1) E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani.
- 2) E' vietato l'affidamento del cane a persona inesperta o non idonea.

Art. 16
Assicurazione

- 1) I proprietari dei cani dichiarati dal Servizio Veterinario della A.U.S.L. “a rischio elevato di aggressività” devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.

Art. 17 **Addestramento**

- 1) E' vietato addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività.
- 2) E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 18 **Divieto di acquistare o detenere determinati tipi di cane**

- 1) E' vietato possedere o detenere cani indicati all'art. 16 del presente regolamento:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727,544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'art. 2 della L. 189/2004, e dall'art. 4 della L. 201/2010;
 - e) ai minori degli anni 18, agli interdetti e agli inabili per infermità mentale.

Art. 19 **Casi di esclusione**

- 1) Il presente regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco impiegati in attività.
- 2) Le disposizioni di cui all'art. 5, relativamente all'uso del guinzaglio e della museruola, non si applicano:
 - a) ai cani impiegati a guardia e conduzione delle greggi;
 - b) ai cani impiegati per la attività venatoria anche durante i periodi di addestramento;
 - c) ai cani impiegati per la ricerca dei tuberi di tartufo anche durante i periodi di addestramento;
 - d) ai cani nel corso di esibizione nell'ambito di mostre o gare cinofile;limitatamente alle aree e per il tempo in cui i cani vengono impiegati per le attività.
- 3) Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
- 4) Altre tipologie di cani possono essere individuati dall'autorità previa ordinanza sindacale.

Art. 20 **Ritrovamento cani vaganti**

- 1) Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a denunciare il ritrovamento senza ritardo al Comando Polizia Locale o ad altro Corpo di Polizia. Tale denuncia verrà trasmessa d'ufficio al Servizio Veterinario della A.U.S.L. competente per territorio o direttamente alla A.U.S.L.

- 2) Chiunque rinvenga un cane ferito è tenuto a comunicare senza ritardo il rinvenimento agli organi di cui sopra e, se possibile, prestare all'animale un primo soccorso.

Art. 21

Cani catturati

- 1) I cani catturati mantenuti presso il canile comunale o convenzionato, saranno restituiti al proprietario o detentore previo pagamento delle spese di cattura e custodia.

Art. 22

Vigilanza

- 1) Il controllo del rispetto del presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.
- 2) Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza.

Art. 23

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, con applicazione del criterio di gradualità, in base alla gravità della violazione, ai sensi dell'art 7/bis del D.Lgs 267/2000:

- 1) Chiunque viola le disposizioni di cui **all'art 3** del presente regolamento soggiace a sanzione amministrativa da €154,00 a € 1.504,00, ai sensi della L.R.L. N 34/1997;
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui **all'art 4, commi 15 e 16**, del presente regolamento soggiace a sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- 3) Chiunque conduca cani nei luoghi aperti al pubblico e nelle aree urbane senza guinzaglio o condotti in luoghi pubblici affollati, sia all'aperto che al chiuso, senza la museruola, (**art 5, commi 1 e 2**) soggiace a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- 4) Chiunque faccia abbeverare gli animali direttamente all'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile o nelle vasche delle fontane o li introduce all'interno delle vasche delle fontane pubbliche (**art. 5, commi 5 e 6**) soggiace a sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- 5) Chiunque conduca cani dichiarati dal Servizio Veterinario della A.U.S.L. "a rischio elevato di aggressività" ai sensi dell'O.M.S. 06.08.2013, senza guinzaglio e museruola soggiace (**art. 5, comma 4**) a sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- 6) Chiunque venga trovato sprovvisto del sacchetto di plastica per la raccolta delle deiezioni e della bottiglietta di acqua per la pulizia del suolo, (**art. 8, comma 1**) soggiace a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- 7) Il soggetto che non provvede a raccogliere le deiezioni del cane ai sensi **dell'art 8, comma 2**, soggiace a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
- 8) Chiunque lascia libero di vagare o non custodisce con le dovute cautele i cani o li affidi a persona non

idonea (**art. 15**) soggiace a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

- 9) Chiunque contravviene alle disposizioni degli **artt. 16, 17 e 18** del presente regolamento soggiace a sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
- 10) Chiunque viola le disposizioni degli **artt 6, 7, 9, 11 e 12** del presente regolamento, soggiace a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 24

Incompatibilità ed abrogazione di norme

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti gli atti in precedenza emessi sulla materia e tutte le norme con esso incompatibili.
- 2) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.